

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE  
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA E DELLE OPERE  
DEL MUSICISTA DANIELE MAFFEIS  
Associazione Culturale**

**Art. 1. DENOMINAZIONE**

E' costituita, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, l'Associazione non riconosciuta denominata

**ASSOCIAZIONE MUSICALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA E  
DELLE OPERE DEL MUSICISTA DANIELE MAFFEIS  
Associazione Culturale**

Essa potrà far uso (sia unitamente che disgiuntamente) anche della denominazione **ASSOCIAZIONE MUSICALE DANIELE MAFFEIS e/o AMDM.**

**Art. 2. SEDE**

La sede è fissata a Milano.

Potranno essere istituiti uffici e delegazioni in Italia e all'estero.

**Art. 3. DURATA**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 4. CARATTERISTICHE**

L'Associazione è apolitica, apartitica, acconfessionale, autonoma, non ha scopo di lucro e non ha finalità sindacali.

Fatte salve le disposizioni di legge, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, con vincolo di reinvestimento dell'eventuale utile nelle finalità istituzionali di carattere generale.

**Art. 5. SCOPO**

L'Associazione non ha finalità lucrative e persegue obiettivi connotati

da valenza culturale e sociale.

Per il raggiungimento del suo scopo può compiere atti e fatti nonché operazioni economiche e finanziarie che saranno ritenute necessarie e utili al raggiungimento del proprio scopo, segnatamente:

(i) la revisione critica dei manoscritti (opere liriche, operette, liriche varie, composizioni per organo pianoforte ed altri strumenti, composizioni orchestrali, Sante Messe, inni, poemi, canti e simili) del Maestro Daniele Maffei, nato a Gazzaniga in data 1 agosto 1901 e mancato ai vivi in data 10 febbraio 1966, la promozione e la stampa del materiale tutto, nonché l'incisione delle opere su supporto magnetico e informatico secondo le tecniche più moderne e aggiornate, presenti e future;

(ii) la promozione, sostegno, organizzazione e coordinamento di iniziative per l'esecuzione delle opere e per l'espletamento di ogni attività funzionale alla valorizzazione delle opere del Maestro Daniele Maffei in ogni forma, anche con i più moderni canali di diffusione, social e informatici, nonché l'organizzazione di concerti, opere liriche, operette, liriche varie, composizioni per organo pianoforte ed altri strumenti, composizioni orchestrali, Sante Messe, inni, poemi, canti e simili per la loro esecuzione e di ogni attività funzionale al perseguimento della valorizzazione delle opere del Maestro Daniele Maffei;

(iii) la diffusione e valorizzazione della figura del musicista Daniele Maffei e delle sue alte qualità morali e umane, sotto ogni forma, sia sotto il profilo monografico e critico che attraverso ogni più ampio canale giornalistico e dei sempre più moderni canali social e informatici in genere;

(iv) avuto particolare riguardo al carattere poliedrico e innovativo della musica del Maestro Daniele Maffei, l'Associazione riserva particolare attenzione ai giovani per diffondere, valorizzare e consolidare la conoscenza e il ruolo della musica e della figura del Maestro Daniele Maffei, e ciò anche quale rilevante fattore di crescita e arricchimento della personalità di ciascun giovane musicista;

L'Associazione pertanto potrà, tra l'altro:

- organizzare concerti, rassegne, saggi, concorsi, mostre, manifestazioni e convegni, sia in presenza che in modo virtuale;
- curare la redazione e/o edizione di libri, riviste, testi, pubblicazioni periodiche, multimediali e attraverso ogni più moderno canale social;
- supportare l'attività dei giovani musicisti più meritevoli;
- ciò, anche mediante attività di raccolta fondi e di partecipazione a bandi sia presso privati che presso Enti pubblici, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- intrattenere rapporti con altri Enti privati e pubblici per il concretamento di progetti musicali e/o di educazione musicale.

#### **Art. 6. FONDO COMUNE**

Il fondo dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative versate dagli associati;
- b) dal denaro nonché dai beni mobili e immobili che abbiano a pervenire all'Associazione ovvero che la stessa abbia ad acquistare e destinare a proprio patrimonio;
- c) da eredità, donazioni e legati;
- d) dai contributi di soggetti pubblici o privati che il Consiglio Direttivo abbia a destinare ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) dalla parte di rendite che il Consiglio Direttivo abbia a destinare ad incremento del patrimonio.

Sui beni dell'Associazione non hanno alcun diritto gli associati e/o i loro aventi causa, e ciò né in caso di liquidazione dell'Associazione né in ogni altro caso di cessazione della qualità di associati.

#### **Art. 7. RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- a) dai contributi degli associati finalizzati allo svolgimento delle attività associative, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi di soggetti pubblici o privati che non siano destinati al patrimonio dell'Associazione;
- c) da elargizioni liberali;
- d) da eventuali proventi dell'attività dell'Associazione, compatibili con

la normativa statutaria e le leggi in materia.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'Associazione.

E' fatto comunque divieto (salvo diversa disposizione di legge) di distribuire agli associati gli utili e avanzi di gestione.

#### **Art. 8. ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere predisposto e approvato dal Consiglio, su proposta del Tesoriere, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il preventivo dell'anno in corso.

Il bilancio consuntivo dell'anno precedente deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il successivo 30 aprile.

#### **Art. 9. ASSOCIATI**

Gli Associati si distinguono in **ORDINARI** e **ONORARI**.

**ASSOCIATI ORDINARI** sono le persone fisiche maggiorenni o persone giuridiche la cui domanda di ammissione sia stata accolta, con propria delibera discrezionale, dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di domanda scritta da parte del singolo interessato che condivide e dichiara di condividere lo scopo dell'Associazione.

Sono esentati dal versamento della quota associativa e considerati comunque associati ordinari i Maestri musicisti e gli Allievi maggiorenni di Conservatorio musicale man mano ammessi all'associazione previa rituale domanda che, a giudizio del Consiglio Direttivo, contribuiscano in modo sostanziale, con la loro professionalità e disponibilità, alla diffusione della musica e della figura del Maestro Daniele Maffei.

**ASSOCIATI ONORARI** sono nominati dal Consiglio Direttivo tra persone fisiche o giuridiche che abbiano concorso in modo particolarmente significativo al perseguimento degli scopi associativi. Gli Associati Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto in Assemblea.

La qualità di Associato è intrasmissibile.

L'ammissione degli Associati avviene per anno solare.

#### **Art. 10. DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli Associati hanno diritto di:

- partecipare alle adunanze dell'Assemblea, con diritto di voto in capo agli Associati Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- assumere, se eletti, cariche sociali e/o partecipare ad eventuali Comitati dell'Associazione;
- prendere parte, per quanto ad essi compete e senza diritto a compenso alcuno, alle attività e alle iniziative dell'Associazione.

#### **Art. 11. DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati sono tenuti:

- a partecipare alle assemblee, anche in modalità di videoconferenza;
- ad osservare le norme statutarie e regolamentari, nonché le delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- ad adoperarsi, senza compenso, per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- a mantenere condotte confacenti con le finalità dell'Associazione;
- al regolare pagamento della quota associativa annuale; da tale versamento sono esonerati (i) gli Allievi maggiorenni di Conservatorio musicale e i Maestri musicisti man mano ammessi all'associazione previa rituale domanda che, a giudizio del Consiglio Direttivo, contribuiscano in modo sostanziale, con la loro professionalità e disponibilità, alla diffusione della musica e della figura del Maestro Daniele Maffei; (ii) gli Associati Onorari ai quali non compete il diritto di voto.

La quota associativa annuale non è trasferibile e non è restituibile nei casi di perdita della qualità di associato di cui all'art. 12 che segue, nonché di scioglimento dell'associazione.

#### **Art. 12. PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

La qualità di associato viene meno:

- per decesso;
- per recesso;
- per la mancata partecipazione a due assemblee consecutive;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per il mancato versamento della quota associativa protratto per due mesi dalla relativa messa in mora o per grave violazione di ogni altro obbligo statutario.

### **Art. 13. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo, di cui fanno parte il Presidente, il VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere, Maestri musicisti e Allievi maggiorenni di Conservatorio musicale;
- uno o più Comitati.

### **Art. 14. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea degli Associati è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio;
- nominare o revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare l'adozione di eventuali regolamenti interni e le variazioni dei medesimi;
- deliberare sugli altri oggetti riservati per legge alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea può sempre proporre al Consiglio Direttivo argomenti e nuove tecniche di diffusione della musica e della figura del Maestro Daniele Maffeis.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno in sede ordinaria entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anche in modalità di videoconferenza con l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto della normativa vigente, e si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il

Presidente della seduta e di esse è redatto verbale.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni volta che ne venga fatta richiesta di convocazione da almeno tre componenti del Consiglio o dal 20% degli Associati Ordinari.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione ed eventuale nomina liquidatore;
- su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio ne ravvisi la necessità oppure quando ne venga fatta richiesta da un terzo degli Associati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti in sede ordinaria, mentre in sede straordinaria è necessario il voto favorevole di almeno un quarto degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la propria responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

In assemblea gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati, anche se facenti parte del Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato può rappresentare in Assemblea non più di due Associati.

#### **ART. 15. CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette.

I Consiglieri durano in carica due esercizi e possono essere rieletti

anche più volte.

Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, conferendone i relativi poteri.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e potrà, tra l'altro:

- eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- definire le linee strategiche dell'attività dell'Associazione, individuando i settori di intervento e di sviluppo;
- compiere gli atti opportuni per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, ponendo in essere atti, fatti e operazioni economiche e finanziarie ritenute necessarie e utili al raggiungimento dello scopo associativo, fissato al punto 5 che precede;
- organizzare concerti, rassegne, saggi, concorsi, mostre, manifestazioni e convegni, sia in presenza che in modo virtuale;
- curare la redazione e/o edizione di libri, riviste, testi, pubblicazioni periodiche, multimediali, anche attraverso ogni più moderno canale social e con manutenzione e aggiornamento del sito web del Maestro Daniele Maffei;
- supportare l'attività dei giovani musicisti più meritevoli;
- ciò, anche mediante attività di raccolta fondi e di partecipazione a bandi sia presso privati che presso Enti pubblici, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- intrattenere rapporti con altri Enti privati e pubblici per il concretamento di progetti musicali e/o di educazione musicale;
- sovrintendere al funzionamento e all'amministrazione dell'Associazione;
- curare l'ammissione dei nuovi associati e la cessazione del rapporto associativo;
- fissare di anno in anno l'ammontare della quota associativa;
- decidere sull'interpretazione del presente statuto.

Ciascun Consigliere agisce previa delega del Consiglio.



Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte nell'arco dell'anno solare, anche in modalità di videoconferenza con l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto della normativa vigente, e le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente della seduta e di esse è redatto verbale.

Il Consiglio può essere convocato dal Presidente ogni volta che ne risulti la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri. Le sue riunioni sono valide quando partecipa (fisicamente o via etere) la maggioranza semplice dei suoi membri e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Non sono consentite deleghe.

#### **IL PRESIDENTE:**

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sovrintende e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali;
- sottoscrive gli atti amministrativi dell'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

#### **IL VICE-PRESIDENTE:**

- assiste il Presidente nelle sue funzioni;
- sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o dimissioni.

#### **IL SEGRETARIO:**

- provvede, su incarico del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea degli Associati indicando l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della seduta, a mezzo PEC oppure e-mail ordinaria o mezzo equipollente, purchè ne venga garantita la ricezione o, in caso

di urgenza, almeno cinque giorni prima dell'adunanza;

- provvede, su incarico del Presidente, alla convocazione del Consiglio Direttivo insieme all'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della seduta a mezzo PEC oppure e-mail ordinaria o mezzo equipollente, purchè ne venga garantita la ricezione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza;

- tiene e aggiorna l'elenco dei nomi e degli indirizzi di tutti i soci.

#### **IL TESORIERE:**

- tiene il conto delle entrate e delle uscite dell'Associazione;

- predispone il rendiconto consuntivo economico/finanziario dell'anno precedente per l'approvazione da parte del Consiglio entro il 28 febbraio di ogni anno e da parte dell'Assemblea entro il successivo 30 aprile.

- predispone il rendiconto preventivo dell'anno per l'approvazione da parte del Consiglio entro il 28 febbraio di ogni anno;

- può procedere anche agli incassi e ai pagamenti ed operare sui conti correnti bancari o postali dell'Associazione su delega del Presidente.

#### **Art. 17. COMITATI**

Attesa la vastità del patrimonio musicale lasciato dal Maestro Daniele Maffei e l'importanza di farne conoscere la figura e le alte qualità umane e morali, il Consiglio potrà attribuire di volta in volta a uno o più Comitati specifici compiti per il perseguimento capillare dello scopo dell'associazione, da sottoporsi al vaglio e all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio potrà quindi, ove ritenuto opportuno, costituire uno o più Comitati composti da associati, con compiti di consulenza, di cooperazione e di organizzazione, determinandone attribuzioni e durata.

Ciascun Comitato potrà essere composto da associati particolarmente esperti, nonché dotati di professionalità specialistiche e di riconosciuto valore nelle materie e nei settori in cui opera l'Associazione.

#### **Art. 18. GRATUITA' DELLE CARICHE**

Tutte le cariche dell'Associazione vengono ricoperte a titolo gratuito.

### **Art. 19. ESTINZIONE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si estingue:

- a) per il raggiungimento dello scopo e per la sopravvenuta impossibilità di conseguimento dello stesso;
- b) per mancanza di Associati;
- c) in ogni caso previsto dalla legge.

Per il caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a beneficio di Enti/Fondazioni/Soggetti che perseguano, in analogia allo scopo dell'Associazione, la valorizzazione di opere e figure musicali.

### **Art. 20. RINVIO**

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto si applicano le norme del codice civile italiano e delle altre leggi nazionali in materia di associazioni non riconosciute.